



**COMUNE DI LANUVIO**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia di Roma



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 [www.comune.lanuvio.rm.it](http://www.comune.lanuvio.rm.it)


# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°8 DEL 19.03.1999  
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 12 DEL 30.03.2004

N. 3 DEL 06.02.2008

N. 40 DEL 28.06.2010

N. 16 DEL 13.04.2011



## INDICE

### TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

	Pag.
Art. 1 Presupposto dell'imposta.....	1
Art. 2 Definizione di fabbricato .....	1
Art. 3 Definizione di area fabbricabile.....	1
Art. 4 Definizione di terreno agricolo .....	2

### TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 5 Soggetti passivi.....	2
Art. 6 Soggetto attivo .....	3

### TITOLO III BASE IMPONIBILE

Art. 7 Base imponibile .....	3
Art. 8 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.....	3
Art. 9 Base imponibile degli immobili di interesse storico ed artistico.....	3
Art. 10 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.....	3
Art. 11 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto .....	4
Art. 12 Base imponibile delle aree fabbricabili .....	4
Art. 13 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizi .....	5
Art. 14 Base imponibile dei terreni agricoli.....	5

### TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 15 Determinazione delle aliquote .....	5
Art. 16 Diversificazione tariffaria .....	5
Art. 17 Determinazione dell'imposta.....	6
Art. 18 Riduzione per i fabbricati inagibili .....	6
Art. 19 Riduzione per i fabbricati fatiscenti.....	6
Art. 20 Nozione di abitazione principale .....	7
Art. 21 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale .....	7
Art. 22 Detrazioni per l'abitazione principale .....	8
Art. 23 Versamenti .....	8

### TITOLO V NORME FINALI

Art. 24 Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva.....	9
Art. 25 Immobili appartenenti a più soggetti passivi .....	9
Art. 26 Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità.....	10
Art. 27 Sanzioni .....	10
Art. 28 Incentivi al personale addetto .....	10
Art. 29 Norma di rinvio.....	10
Art. 30 Entrata in vigore .....	10

# **TITOLO I**

## **IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA**

### **Articolo 1**

#### ***Presupposto dell'imposta***

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.<sup>1</sup>

### **Articolo 2**

#### ***Definizione di fabbricato***

1. Per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.<sup>2</sup>

### **Articolo 3**

#### ***Definizione di area fabbricabile***

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), a) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrato nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che sono posseduti e condotti da persone fisiche esercenti

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 2, D.Lgs 504/92

<sup>2</sup> Art. 1, comma 2, D.Lgs 504/92

l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L.9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione, per invalidità, vecchiaia e malattia.

d) Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.<sup>3</sup>

#### **Articolo 4** ***Definizione di terreno agricolo***

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla formazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.<sup>4</sup>

## **TITOLO II** **SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

#### **Articolo 5** ***Soggetti passivi***

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo Gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett.h) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Art. 2, comma 1, D.Lgs 504/92; Art. 58 D.Lgs 446/97

<sup>4</sup> Art. 2, D.Lgs.504/92

<sup>5</sup> Art. 3 e 4 D.Lgs.504/92; Art.58 D.Lgs.446/97

**Articolo 6**  
***Soggetto attivo***

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.<sup>6</sup>

**TITOLO III**  
**BASE IMPONIBILE**

**Articolo 7**  
***Base imponibile***

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.<sup>7</sup>

**Articolo 8**  
***Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto***

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/86, periodicamente con decreti del Ministro delle Finanze, tali rendite vengono rivalutate in base all'effettivo andamento del mercato immobiliare;<sup>8</sup>

**Articolo 9**  
***Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico***

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/92.<sup>9</sup>

**Articolo 10**  
***nel gruppo catastale D***

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto

---

<sup>6</sup> Art. 4, D.Lgs. 504/92

<sup>7</sup> Art. 5, D.Lgs. 504/92

<sup>8</sup> Art. 5 D.Lgs. 504/92; D.M. 14/12/91; Art.3, comma 48, L.662/90

<sup>9</sup> Art. 2, comma 5, D.L. 16/93; Circolare Min. Fin. N. 136/E del 28 maggio 1998

con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. '101, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.<sup>10</sup>

### **Articolo 11**

#### ***Base imponibile degli altri fabbricati. non iscritti in catasto***

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del ministero delle finanze dei 19 aprile 1994, n. 701.

### **Articolo 12**

#### ***Base imponibile delle aree fabbricabili***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; nonché ai prezzi medi rilevata sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Annualmente l'Amministrazione determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio, delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Art. 7, comma 3, D.L. 333/92; Art.5 D.Lgs. 504/92

<sup>11</sup> Art. 5 D.Lgs. 504/92; Art. 58, D.Lgs. 446/97

### **Articolo 13**

#### ***Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio***

1. In caso di utilizzazione edificazione dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato.<sup>12</sup>

### **Articolo 14**

#### ***Base imponibile dei terreni agricoli***

1. Il Comune di Lanuvio, in base alla circolare ministeriale 9/93, è stato inserito, per l'intero territorio, nell'elenco di quelli esonerati dall'imposta sui terreni agricoli.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI**

### **Articolo 15**

#### ***Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.<sup>13</sup>

### **Articolo 16**

#### ***Diversificazione tariffaria***

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

---

<sup>12</sup> Art. 5, D.Lgs. 504/92

<sup>13</sup> Art. 6 D.Lgs. 504/92

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà, indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune, nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione l'alienazione di immobili.

La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta, Ufficiale* della Repubblica.<sup>14</sup>

### **Articolo 17** ***Determinazione dell'imposta***

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.<sup>15</sup>

### **Articolo 18** ***Riduzione per i fabbricati inagibili***

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo, dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.<sup>16</sup>

### **Articolo 19** ***Riduzione per i fabbricati fatiscenti***

1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli immobili che per garantirne la agibilità o abitabilità, necessitano di interventi di recupero come sotto descritti:

- a) interventi di restauro e di risanamento conservativo, rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano

---

<sup>14</sup> Art. 6 D.Lgs. 504/93; Art. 4, comma 1, D.L. 437/96; Art. 3, D.L. 50/97; Art.58 D.Lgs. 446/97; art.3, comma 53, L. 662/96

<sup>15</sup> Art. 6, D.Lgs. 504/92

<sup>16</sup> Art. 8 D.Lgs. 504/92; Art. 3, comma 56, L.662/96; Art.1, comma 4-ter, D.L. 16/93; Art. 58, D.Lgs. 446/97

- destinazioni d'uso con essi compatibili quali il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi;<sup>17</sup>
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, compreso il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio
  - c) interventi sulle facciate, coperture e parti comuni in genere limitatamente al centro storico.

## Articolo 20

### *Nozione di abitazione principale*

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.<sup>18</sup>

## Articolo 21

### *Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale*

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi concessi in locazione finanziaria;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- d) **ABROGATO DAL D.L. 93/2008.**
- e) le pertinenze destinate in modo durevole ed esclusivo a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, limitatamente ad un immobile per ogni categoria;
- f) Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (genitori, fratelli e figli, nonni e nipoti) che le adibiscono direttamente ad abitazione principale limitatamente all'aliquota agevolata;
- g) **ABROGATO**
- h) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e da i suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione dell'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- i) L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Art. 59, D.Lgs. 446/97; Art. 31 L.457/78

<sup>18</sup> Art. 8, D.Lgs. 504/92

<sup>19</sup> Art. 8 D.Lgs. 504/92; Art. f comma 56, L.662/96; Art.1, comma 4-ter, D.L. 16/93; Art.59, D.Lgs. 446/97

## **Articolo 22**

### *Detrazione per l'abitazione principale*

1. Sono da considerarsi “abitazioni principali” le seguenti fattispecie:
  - abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
  - unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
  - alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal presente regolamento ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino al massimo stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L’importo della detrazione può essere elevato alla misura di cui sopra e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.<sup>20</sup>

## **Articolo 23**

### *Versamenti*

1. I soggetti devono effettuare i versamenti dell’imposta nei tempi e nei modi previsti dalle norme
2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune effettua la riscossione diretta dei versamenti I.C.I., in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio di riscossione, sia in autotassazione che a seguito di accertamento e liquidazione, mediante:
  - a) conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
  - b) versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - c) bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

---

<sup>20</sup> Art. 8 D.Lgs. 504/92; Art. 3, comma 56, L.662/96; Art. 1, comma 4-ter, D.L. 16/93; Art. 59, D.Lgs. 446/97.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare dei diritti reali sullo stesso immobile, effettuati per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
4. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.<sup>21</sup>

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **Articolo 24**

#### ***Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva***

1. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tali casi, entro 90 giorni successivi a tali variazioni, i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.
2. E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine di quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.<sup>22</sup>

### **Articolo 25**

#### ***Immobili appartenenti a più soggetti passivi***

1. Fermo restando l'obbligo di quanto stabilito all'articolo precedente, nel caso di contitolarità su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari non dà luogo a sanzioni;
2. La disposizione del comma precedente estende la propria validità dall'anno di imposta 1993;
3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Art. 59, comma 1, D.Lgs. 446/97

<sup>22</sup> Art. 10, D.Lgs. 504/92; Art. 59, D.Lgs. 446/97

<sup>23</sup> Art. 10, D.Lgs. 504/92; Art. 59, D.Lgs. 446/97

**Articolo 26**  
***Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità***

Per le aree divenute inedificabili, al contribuente spetta il rimborso, limitatamente all'imposta pagata per i cinque anni precedenti, maggiorata degli interessi nella misura legale, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.<sup>24</sup>

**Articolo 27**  
***Sanzioni***

1. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione ovvero di comunicazione infedele si applica la sanzione amministrativa prevista al quarto punto della lettera l) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97.
2. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 473/97.
3. Gli interessi, nella misura legale, si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta.

**Articolo 28**  
***Incentivi al personale addetto***

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)<sup>25</sup>

**Articolo 29**  
***Norma di rinvio***

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni, le agevolazioni, e le sanzioni, si applicano le disposizioni di legge che regolano l'I.C.I.
2. Le azioni di controllo di cui al comma precedente sono attribuite alla Giunta Comunale, con comunicazione al C.C.,<sup>26</sup>

**Articolo 30**  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

---

<sup>24</sup> Art. 10, D.Lgs. 504/92; Art. 59, D.Lgs. 446/97

<sup>25</sup> Art. 59, D.Lgs. 446/97

<sup>26</sup> Art. 59, D.Lgs. 446/97